



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 25052

Mondovì, 23 agosto 2025

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Vista la nota e-mail di giovedì 21 agosto, ore 17,34, con la quale l'Ufficio Campionati FIPAP ha segnalato il forfait della soc. AMICI DEL CASTELLO la gara del campionato Esordienti, in programma il giorno 22 agosto, ore 18, a Mondovì, contro la soc. MERLESE, forfait motivato da malattia del proprio capitano Giannuzzi Federico, così come da certificato medico trasmesso all'Ufficio Campionati;
- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo "FORFAIT" del Regolamento 01 "NORME PER TUTTI I CAMPIONATI – A.S. 2025": *“Concessi per ogni squadra un numero massimo di tre forfait; al quarto forfait rassegnato dalla medesima squadra, la stessa viene esclusa dal campionato e viene sanzionata con una multa adeguata alla serie di appartenenza stabilita dal Giudice Sportivo. Ogni forfait rassegnato comporta un punto di penalizzazione in classifica (nonché la sanzione economica di euro 200 per la serie A; euro 100 per la serie B; euro 50 per la serie C1, la serie C2 e le categorie giovanili): in caso di infortunio occorso al battitore titolare della squadra, previa certificazione ospedaliera o di medico sportivo (sulla cui veridicità verranno disposti controlli da parte della Segreteria Federale), non vengono applicate né la penalizzazione in classifica, né la sanzione economica”*.
- Considerato altresì in diritto che in forza: *i)* dell'art. 17 Reg. Fed. Giustizia *“La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, ...”*; *ii)* dell'art. 14.3.I lett. c) Reg. Fed. Giustizia la sanzione pecuniaria è dovuta dalla Società *“qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunichi la rinuncia ad una gara (forfait) almeno 12 ore prima dell'orario fissato per l'incontro”*
- Ritenuto in fatto che – salvo eventuali ulteriori controlli da parte della Segreteria Federale, come previsto dalle succitate *“Norme per tutti i campionati – A.S. 2025”* – la patologia che affligge il battitore della soc. AMICI DEL CASTELLO, Esordienti, riferibile a *“faringo tonsillite febbrile”*, comportante necessità di astensione dall'attività agonistica per giorni 5, risulta dimostrato dalla documentazione medica prodotta e che ciò costituisce *“forza maggiore”* che giustifica la comunicazione del forfait, peraltro nel caso di specie intervenuta con più di 12 ore di anticipo rispetto all'orario fissato per l'incontro;

attribuisce alla soc. MERLESE la vittoria con il punteggio 7-0 dell'incontro del 22 agosto 2025 a Mondovì (Esordienti).

Il Giudice Sportivo  
avv. Pierluigi Monetto